



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Ordinanza N. 172

Data di registrazione 20/12/2024

Settore proponente: Settore VI - Urbanistica - Digitalizzazione - Patrimonio - Attività produttive

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Ing. Francesco Paolo Porrelli

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di alcune categorie di fuochi pirotecnici dal 23.12.2024 al 06.01.2025.

Il Sindaco

CONSIDERATA l'imminenza delle festività natalizie e la consuetudine di festeggiare le medesime con fuochi d'artificio di vario tipo e categoria;

CONSIDERATO:

- che la cronaca degli ultimi anni ha rilevato che la maggior parte degli incidenti sono provocati da un uso improprio e/o imprudente dei prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e similari);
- che, tra le categorie a maggior rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo, danni a sé stessi e alle persone e/o cose che possono trovarsi nelle vicinanze;
- che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.);
- che l'accensione di fuochi pirotecnici incrementa l'emissione di agenti inquinanti nell'aria come il biossido di azoto e il PM10 (= polveri sottili);

CONSIDERATO, altresì, gli effetti che vengono a determinarsi a carico degli animali da affezione, di allevamento, e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di

smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RITENUTO che:

- nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti muniti di licenza secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, arte e tradizione che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

VISTO:

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi d'artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3), di articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali (Sindaco);
- l'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici” ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare gli articoli 17-47-53-55-57 e l'articolo 101 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- quanto espressamente disposto dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10/05/2019 in merito all'applicazione di alcune previsioni del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di recepimento della direttiva 2013/29/UE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTA, inoltre, la Legge n. 281 del 1991 - “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che conferisce al Sindaco la competenza in materia di benessere e tutela degli animali presenti sul territorio comunale;

VISTI in particolare:

- l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza della quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti

a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che con prot. n. 0028069 del 19/12/2024 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale i provvedimenti adottati ai sensi della disposizione citata sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ATTESA, dunque, la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica mediante provvedimenti finalizzati a contrastare rischi che potrebbero arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, che **dal 23 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025**, su tutto il territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. del 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili, ancorché di libera vendita, e in genere gli artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante, che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui allegato I, punto 5, lettera A), del decreto legislativo sopra citato;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S.;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli di cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'art. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

RACCOMANDA

- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.
- a tutti i cittadini di attenersi ai principi comportamentali contenuti nell'allegata PIROGUIDA – *"Guida introduttiva ai fuochi artificiali e al loro uso responsabile per consumatori privati"*, predisposta dall'Anci.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato in "Albo Pretorio", in Amministrazione Trasparente sezione di 1° livello "*Provvedimenti*" sezione di 2° livello "*Provvedimenti di Organi di indirizzo politico*" nella Sezione "*News*" del sito istituzionale dell'Ente, avendo

- cura, altresì, di renderla nota anche attraverso i siti web di informazione locale;
- la trasmissione della presente Ordinanza:
 - alla Questura di Bari;
 - al Prefetto di Bari;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Castellana Grotte (BA);
 - al Comando di Polizia Locale per l'osservanza della stessa.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6.12.1971, n. 1034, oppure, ed in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, li 20/12/2024

Il Sindaco
Domenico CILIBERTI
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Ordinanza N. 172

Data di registrazione 20/12/2024

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di alcune categorie di fuochi pirotecnici dal
Oggetto: 23.12.2024 al 06.01.2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 2558

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 20/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/01/2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, li 20/12/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Giovanna Amodio

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)